

Civile Ord. Sez. 1 Num. 16013 Anno 2019

Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA

Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

Data pubblicazione: 14/06/2019

sul ricorso 12024/2014 proposto da:

Camiscia Franco, in proprio e nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della Caffè Lunik s.r.l., elettivamente domiciliato in Roma, via Paolo Emilio, n. 34, presso lo studio dell'avvocato Quirino D'Angelo Quirino, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Montanino e Osvaldo Prospero, giusta procura a margine del ricorso;

-ricorrente-

contro

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORD.
2266
2018

Mezzanotte Annamaria, elettivamente domiciliata in Roma, via del Tritone, n. 169, presso lo studio dell'avvocato Renata Sulli, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Di Bartolomeo, giusta procura in calce al controricorso;

-controricorrente-
avverso la sentenza n. 248/2013 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 13/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2018 dal cons. Giuseppe De Marzo.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 19 marzo 2013 la Corte d'appello di L'Aquila ha rigettato l'impugnazione proposta da Franco Camiscia, in proprio e quale legale rappresentante della Caffè Lunik s.r.l., nei confronti del lodo arbitrale con il quale, in data 31 dicembre 2006, era stata definita la lite societaria insorta con la socia di minoranza Annamaria Mezzanotte e, in particolare: a) era stata dichiarata la nullità della deliberazione adottata il 19 luglio 2004 a maggioranza dall'assemblea straordinaria della Caffè Lunik s.r.l., nella parte in cui aveva introdotto nell'atto costitutivo della società la modifica dell'art. 24, limitatamente alla possibilità di disporre l'esclusione del socio che "compia atti che rechino nocumento o turbativa alla gestione sociale", al divieto, per il socio della cui esclusione si tratta, di intervenire in assemblea e, infine, all'immediata efficacia dell'espulsione, b) era, in conseguenza, stata dichiarata la nullità della deliberazione assembleare del 15 aprile 2005, con la quale, in coerenza con il citato art. 24 dell'atto costitutivo, era stata disposta l'esclusione della Mezzanotte e, comunque, era stato pronunciato il suo annullamento, per l'ipotesi di ritenuta validità dell'art. 24, per abuso della posizione



del socio di maggioranza; c) era stato ordinato il ripristino del vincolo societario, nei confronti del socio espulso, senza soluzione di continuità, dal 14 aprile 2005, con integrale compensazione delle spese.

2. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha osservato: a) che il lodo, nell'accogliere la domanda di nullità della prima delibera, per avere introdotto una modifica statutaria incidente sulla posizione del socio di minoranza, in assenza di unanimità e in carenza assoluta di informazione del socio escluso, non aveva travalicato i limiti delle pretese e delle eccezioni dedotte, ma aveva deliberato la domanda proposta, sulla base dei fatti dedotti e con considerazioni di diritto diverse da quelle prospettate dalle parti, esercitando il potere dovere di esatta applicazione della legge; b) che il vizio di nullità era stato individuato dal lodo, non in relazione al mancato raggiungimento del *quorum* deliberativo, ma con riguardo alla introduzione di una causa di esclusione del socio del tutto generica, rappresentata dal compimento di "atti che rechino nocumento o turbativa alla gestione sociale" e, in violazione del principio del contraddittorio, dal momento che era stato previsto il divieto del socio di intervenire in assemblea e l'immediata efficacia della esclusione; c) che, in particolare, la *ratio decidendi* della pronuncia arbitrale andava ravvisata nella violazione dei principi sanciti dall'art. 2379 cod. civ., a mente del quale vanno ricondotte nell'area della nullità le modificazioni dell'atto costitutivo incidenti direttamente sulla posizione personale dei soci non adottate all'unanimità, e dall'art. 2479-ter, terzo comma, cod. civ., in quanto la modifica impediva all'escluso di avere contezza dei motivi di risoluzione del rapporto associativo in data anteriore alla notifica dell'atto deliberativo, allorquando, tuttavia, proprio a causa dell'immediata efficacia dell'esclusione, egli, avendo perduto la qualità di socio, non avrebbe

avuto il diritto di consultare gli atti della società né di avvalersi degli strumenti di difesa previsti dalla legge (art. 2479-*ter* cod. civ.) e dal contratto (art. 25 dello statuto), per i soli soci; d) che il Camiscia aveva ommesso di confrontarsi con tale apparato argomentativo, limitandosi a dedurre che la modifica dell'art. 24 citato, in quanto assunta con la maggioranza prevista dell'art. 2479-*bis* cod. civ., doveva ritenersi legittima, ai sensi dell'art. 2479, n. 5, cod. civ.; e) che infondata era pure la censura di contraddittorietà della decisione arbitrale, nella parte in cui, con autonoma *ratio decidendi*, aveva ritenuto la delibera di esclusione, non solo affetta da nullità derivata dalla invalidità della prima delibera, ma anche, in relazione alle puntuali deduzioni della Mezzanotte, annullabile per abuso di potere ai danni del socio di minoranza; f) che la critica del Camiscia, quanto alla sussistenza di una giusta causa di esclusione, era intesa a suscitare un riesame dei fatti di causa, approfonditamente esaminati dall'arbitro, il quale aveva rilevato che le iniziative giudiziarie della Mezzanotte poste a base della delibera di esclusione erano state promosse in epoca anteriore alla modifica del citato art. 24 ed erano comunque pendenti, talché non era possibile valutare se fossero legittima espressione del diritto di difesa o meramente emulative; g) che il Camiscia neppure aveva preso in considerazione le considerazioni dedicate dal lodo all'assenza di dimostrazione delle ripercussioni che le iniziative giudiziarie avrebbero avuto sulla gestione della società, tenuto conto del fatto che la Mezzanotte aveva ribadito di avere intrapreso le prime a tutela dei propri diritti; h) che le censure concernenti l'affermata sussistenza della legittimazione passiva del Camiscia in proprio erano prive di specificità, sia perché, richiamando la giurisprudenza anteriore alla modifica dell'art. 2473 e alla introduzione dell'art. 2473-*bis* cod. civ., non aveva considerato il mutato quadro normativo sia perché non

avevano preso affatto in considerazione il rilievo concernente l'operata modifica dei rapporti sociali, quali definiti nell'atto costitutivo, che riguardava tutti i protagonisti del contratto associativo.

3. Avverso tale sentenza il Camiscia ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui resiste la Mezzanotte con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il Camiscia lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., violazione del principio del contraddittorio, degli artt. 101 e 829, primo comma, n. 9, cod. proc. civ., e degli artt. 24 e 111 Cost.

Con riferimento alla censura che aveva investito la violazione del principio del contraddittorio, per avere il lodo posto a base della dichiarazione di nullità della delibera vizi integranti cause di annullamento, non rilevabili d'ufficio e comunque tardivamente azionate, osserva il ricorrente che la Corte territoriale si era posta in contrasto con il principio per cui il potere del rilievo officioso delle nullità deve essere coordinato con il principio della domanda.

La doglianza è nel suo complesso infondata.

Essa, per vero, neppur contesta l'affermazione della Corte territoriale, secondo la quale la Mezzanotte aveva lamentato con la domanda di arbitrato la nullità della prima delibera per avere introdotto una causa di esclusione del socio *generica* e idonea a realizzare una violazione dell'art. 24 Cost., ossia ad integrare una violazione del diritto di difesa. Senza che occorra pertanto approfondire l'ulteriore percorso argomentativo della rilevabilità d'ufficio della nullità (sviluppato a pag. 9 della sentenza impugnata e introdotto da un "inoltre"), è sufficiente

osservare che la Corte territoriale afferma che il lodo "non ha certo travalicato i limiti delle pretese e delle eccezioni dedotte dalle parti né ha sollevato questioni rilevabili d'ufficio".

In definitiva, il ricorrente non contesta in alcun modo il contenuto della domanda arbitrale come sopra ricostruito e neppure indica quali regole giuridiche sarebbero state violate dall'arbitro, prima, e dalla Corte d'appello, poi, nell'interpretazione del significato da assegnare alla domanda, la cui portata appare assolutamente univoca.

2. Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., rilevando che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte d'appello, con il primo motivo di impugnazione del lodo era stata puntualmente investita la *ratio decidendi* fondata sull'art. 2479-ter cod. civ., con la conseguenza che il giudice aveva il dovere di pronunciarsi nel merito di tale doglianza.

La critica, per come formulata, è inammissibile, in quanto, nel caso di specie, non ricorre affatto un omessa pronuncia.

Il ricorrente, in realtà, non coglie il significato della motivazione della Corte, la quale non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione per assenza di censura, ma perché il Camiscia non ha preso in esame, al fine di contrastarla, la *ratio decidendi* fondata sull'art. 2479-ter. Insomma, la Corte d'appello rileva l'assenza di specificità del motivo, che contrappone assertivamente una propria valutazione del rapporto tra clausola e disciplina codicistica a quella del lodo.

D'altra parte, la ricostruzione del fondamento della decisione arbitrale da parte della Corte d'appello è più complessa di quella riassunta dal ricorrente ed investe anche un profilo di nullità, per contrasto con l'art. 2379 cod. civ., delle modificazioni dell'atto costitutivo incidenti direttamente sulla posizione personale dei soci non adottate

9

all'unanimità – che resta sullo sfondo del ricorso, il quale neppure si confronta con il tema della genericità della causa di esclusione e delle penetranti menomazioni del potere, da parte dell'escluso, di contrastare le decisioni assunte dall'assemblea, per effetto della clausola statutaria, così come modificata.

In altre parole, se pure è vero che appare inesatto ricondurre alla nozione di delibere prese in assenza assoluta di informazione quelle determinazioni assembleari che non siano direttamente affette da tale vizio, ma che pongano le necessarie premesse negoziali per assumere successive decisioni di tal fatta, è però anche vero che le ulteriori ragioni di nullità indicate dalla Corte territoriale sono del tutto pretermesse.

3. Con il terzo motivo si lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione del principio del contraddittorio, nonché degli artt. 101 e 829, primo comma, n. 9, cod. proc. civ., nonché degli artt. 24 e 111 Cost.; e ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2479-ter, secondo comma, e dell'art. 1375 cod. civ. e, in generale, delle regole in materia di esecuzione di buona fede e di abuso del diritto.

Secondo il ricorrente, a fronte di una domanda di invalidità o di inefficacia della delibera di esclusione fondata sul palese conflitto di interesse con la società del socio di maggioranza, l'arbitro aveva illegittimamente posto a base della sua decisione l'esistenza, in relazione alla violazione dell'art. 1375 cod. civ., di un eccesso di potere, correlato al perseguimento di un esclusivo beneficio del socio di maggioranza in danno di quello di minoranza.

Il rigetto dei primi due motivi di ricorso comporta l'assorbimento della doglianza appena sintetizzata, in quanto resta ferma la causa di

invalidità derivata dalla nullità della delibera di modifica dell'atto costitutivo.

4. Con il quarto motivo si lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per avere omesso di esaminare nel merito la censura che aveva investito la decisione dell'arbitro di ritenere sussistente la legittimazione passiva del Camiscia in proprio.

La doglianza è inammissibile, in quanto la Corte d'appello ha esaminato, come si è sopra visto, la doglianza del Camiscia e l'ha disattesa.

Ne discende che certamente non ricorre il denunciato vizio di omessa pronuncia.


5. In conseguenza, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, il 13/12/2018



Il Presidente

